



Al Direttore dell'Agenda delle Entrate
Dott.ssa Rossella Orlandi

Al Direttore del Personale dell'Agenda Entrate
Dott.ssa Margherita Maria Calabrò

Oggetto: Retrocessione di personale dell'Agenda dalla terza alla seconda area.
Applicazione del disposto normativo di cui all'art. 1 c. 9 della Legge
n. 208/2015¹.

Con riferimento alle procedure di passaggio dalla seconda alla terza area e a seguito dell'elevato contenzioso avutosi negli anni, e a tutt'oggi in essere, sono numerose le sentenze passate in giudicato che hanno imposto a codesta Agenda la riformulazione delle graduatorie in più ambiti regionali.

Tali riformulazioni hanno causato evidenti situazioni pregiudizievoli che stanno coinvolgendo molti lavoratori determinandone, o che potrebbero determinare, la retrocessione, con riferimento, in particolare, alle seguenti procedure regionali (elenco non esaustivo):

- Al corso-concorso da area B a C1: Retrocessi nell'ambito della regione Lazio nel 2015 nonché in altre regioni (es.: Emilia Romagna) in anni precedenti.
- Al passaggio da II a III Area: Retrocessi o a rischio retrocessione nell'ambito delle regioni Campania e Puglia.

Le circostanze sinteticamente descritte hanno determinato criticità e pregiudizi che incidono sia sui singoli lavoratori interessati sia sull'azione amministrativa dell'Agenda. **A soluzione di tali criticità, però, il Legislatore è puntualmente intervenuto con il dettato normativo di cui all'art. 1 comma 9 della Legge n. 208/2015 proprio per evitare pregiudizi alla continuità dell'azione amministrativa dell'Agenda ed ai dipendenti a cui sono state affidate, *medio tempore*, le mansioni della III Area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi, in oggetto indicati, banditi in applicazione del CCNL di comparto del quadriennio 1998-2001 o del quadriennio 2002-2005.**

La richiamata norma, però, è stata, a secondo dei casi, totalmente o parzialmente disattesa da codesta Agenda malgrado **le Scriventi hanno più volte formalmente manifestato la disponibilità a definire la specifica disciplina contrattuale, così come previsto dal citato c. 9 art.1, L. 208/2015.**

¹ Art. 1, c. 9, L. 208/2015. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, ai dipendenti dell'Amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, o del quadriennio 2002-2005, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino all'adozione di una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate.

Tutto ciò premesso, le Scriventi sollecitano codesta Agenzia a dare corretta esecuzione ai giudicati e ad attenersi puntualmente al disposto normativo pervenendo tempestivamente alla definitiva soluzione ivi prevista e, nel frattempo, in via provvisoria **a rimettere e/o mantenere i lavoratori interessati nella III area funzionale** con il relativo trattamento economico, onde evitare ulteriori pregiudizi, inadempienze normative ed inutile inasprimento di contenzioso giudiziario.

Cordiali saluti.

Roma, 30 marzo 2017

CGIL FP
Boldorini

CISL FP
Silveri

UIL PA
Cavallaro

CONFSAL/SALFi
Sempreboni
Sparacino

FLP
Cefalo
Patricelli